

## **REGOLAMENTO ALLO STATUTO**

### **- TITOLO I -**

#### **NATURA E FINALITA' DEL CIF**

##### **artt. 1-2-3-4-5 dello Statuto**

#### **Art. 1. Denominazione e Natura**

Il Centro Italiano Femminile è una associazione di donne, liberamente costituita e formalizzata con atto notarile, dotata di uno statuto valido per tutte le realtà territoriali.

Il CIF non persegue fini di lucro, si avvale dell'attività personale, libera, volontaria, gratuita delle aderenti.

Opera in campo civile, sociale e culturale per promuovere in rapporto con le istituzioni, il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita democratica.

È soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento, istituzione pubblica e privata, svolge azione di presenza, di partecipazione, di proposta e di pressione nei confronti delle istituzioni e della pubblica opinione.

#### **Art.2. Adesione**

Possono aderire al CIF tutte le donne che ne condividono l'ispirazione, gli scopi e le finalità.

La qualità di aderente è comprovata unicamente dalla carta d'adesione, che è personale e non cedibile ed è subordinata al versamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio nazionale.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la decadenza dalla qualità di aderente.

L'adesione si rinnova salvo espressa rinuncia da parte dell'interessata o revoca motivata da parte del Cif nazionale, sentito il parere del Cif di appartenenza.

Ogni aderente ha diritto di voto attivo e passivo.

#### **Art.3. Domanda di Adesione**

La domanda di adesione, redatta per iscritto, dovrà contenere le generalità, i recapiti postali ed elettronici dell'aspirante.

Con la sottoscrizione, l'aspirante dichiara di conoscere lo Statuto e il Regolamento del CIF, di condividerne l'ispirazione, gli scopi e le finalità, e di voler contribuire con il proprio impegno a realizzarli partecipando alla vita e alle attività associative. Dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati e di autorizzare espressamente il CIF a trattarli in conformità con le disposizioni vigenti.

La domanda deve essere presentata al CIF comunale del luogo ove l'aderente risiede o dove svolge la propria attività; ove il Cif comunale non sia costituito, viene presentata al CIF di ambito territoriale più ampio.

Il CIF che ha ricevuto la domanda la trasmette al CIF Nazionale, che provvede a rilasciare la carta di adesione.

#### **Art. 4. Vita associativa**

Le aderenti si incontrano con regolarità per partecipare attivamente alla programmazione, alla elaborazione e all'attuazione delle iniziative, consolidando la propria formazione e il senso dell'appartenenza associativa.

#### **Art. 5. Attività**

Ogni Cif svolge le attività ritenute idonee al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie. Ogni Cif nel proprio ambito territoriale esprime la responsabilità sociale e politica delle donne promuovendo nel pluralismo dei soggetti sociali, forme di cittadinanza attiva e paritaria; ispirandosi ai principi di sussidiarietà e solidarietà, elabora proposte e organizza attività e servizi, con particolare riguardo ad una politica della famiglia.

Pertanto, tra l'altro:

- a. si impegna in attività di studio e di ricerca per una migliore conoscenza della realtà storica e territoriale sotto il profilo socio-economico-culturale, giuridico e politico per l'individuazione di proposte operative.
- b. promuove azioni positive in favore delle donne nel quadro di una politica di pari opportunità.
- c. partecipa e collabora a commissioni, consulte, gruppi di lavoro, comitati di gestione e ad ogni altro organismo istituzionale.
- d. interviene con proposte, sollecitazioni e iniziative nei diversi ambiti e momenti della vita pubblica.
- e. attua iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per l'affermazione dei valori democratici, solidaristici e della legalità, anche attraverso la stampa e altri mezzi di informazione.
- f. promuove la difesa dell'ambiente e la formazione di una coscienza ecologica.
- g. realizza attività civico-sociali, di promozione culturale e politica, di formazione permanente e specifica, nonché servizi e attività di volontariato.
- h. istituisce e gestisce servizi sociali ed educativi tra cui: consultori familiari, centri famiglia, asili nido, scuole dell'infanzia, elementari, doposcuola, palestre, parchi gioco, ludoteche, attività turistiche, cineforum, soggiorni di vacanza e case per ferie, servizi a persone in difficoltà e a persone diversamente abili, case di accoglienza per gli anziani e per i minori, centri antiviolenza, attività ricreative, centri di formazione sociale.
- i. realizza centri di formazione professionale e corsi di formazione dei formatori e degli operatori socio-sanitari.
- j. promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori e del personale della scuola di ogni ordine e grado, con particolare attenzione al valore della parità uomo-donna.
- k. svolge attività di prevenzione del disagio minorile nonché della tossicodipendenza.

- l. svolge attività di promozione del diritto allo studio e di formazione dei giovani, servizi di pre e dopo scuola e iniziative di recupero per ragazzi che hanno abbandonato ogni attività formativa.
- m. promuove attività volte a contrastare ogni forma di violenza, in particolare a donne e minori, sostenendo con idonei servizi le vittime della violenza.
- n. realizza convegni, iniziative e corsi residenziali, centri di servizio culturale, attività di documentazione e di stampa.
- o. svolge ogni altra attività di promozione e di formazione ritenuta idonea ai propri fini istituzionali.

#### **Art. 6. Nome e segni distintivi**

##### **cfr. art. 67 dello Statuto**

Il CIF Nazionale tutela il nome ed i segni distintivi del CIF e ne adotta forma, rappresentazione grafica e colori.

Ne autorizza o ne inibisce l'uso, nei casi previsti dallo Statuto (art. 67).

#### **Art. 7. Tecnologie di comunicazione digitale**

Il CIF incentiva l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione digitale per la massima diffusione e documentazione delle notizie e delle iniziative, per facilitare processi che garantiscano partecipazione e integrazione tra le aderenti, per promuovere la cittadinanza digitale e per realizzare una gestione secondo i criteri di economicità, efficacia, pubblicizzazione e trasparenza.

#### **Art. 8. Privacy e sicurezza**

Il Consiglio Nazionale approva un regolamento con cui vengono stabilite le modalità e le regole da rispettare nel trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 9. Uniformizzazione documentale**

Al fine di rendere uniforme la documentazione del CIF su tutto il territorio nazionale, il Consiglio nazionale predispone e approva tipologie di documenti, formulari o altro da pubblicare e rendere disponibili sul sito Internet del CIF.

### **- TITOLO II - STRUTTURE TERRITORIALI artt. 6 e 7 dello Statuto**

#### **Art. 10. Struttura e autonomia**

##### **cfr. art. 6 dello Statuto**

Il Cif, secondo la vigente organizzazione amministrativa dello Stato, si struttura in Cif comunale, Cif provinciale, Cif regionale, Cif nazionale.

Ogni Cif stabilisce rapporti con l'ente territoriale corrispondente e, in armonia con le linee programmatiche nazionali, può stabilire rapporti anche con enti e istituzioni pubbliche e private europee e internazionali.

Ogni Cif gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale secondo le disposizioni del Titolo III dello Statuto.

Ogni Cif può, se necessario, formalizzare con atto notarile la propria costituzione, dichiarando di assumere lo Statuto nazionale del Cif.

### **Art. 11. Costituzione degli Enti**

#### **cfr. art. 7 dello Statuto**

Qualora un Cif intenda costituire un ente, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, quale strumento per la realizzazione dei propri scopi e fini istituzionali o il perseguimento di specifici interessi comunque connessi con lo scopo sociale, è tenuto a presentare al Consiglio nazionale la proposta motivata approvata dal rispettivo organo deliberante.

Nel caso la proposta venga ritenuta valida, il Cif proponente trasmette al Consiglio nazionale la bozza dello statuto che dovrà essere redatto secondo i criteri contenuti nell'art. 12 del presente Regolamento.

Il Consiglio nazionale verificati il rispetto dei principi e dei criteri autorizza la costituzione dell'ente, l'uso del nome e del logo del Cif e può prevedere forme e modi di coordinamento delle attività.

### **Art. 12. Enti – criteri costitutivi**

#### **cfr. art. 7 dello Statuto**

Nel promuovere la costituzione degli enti di cui all'art. 7 dello Statuto, ogni CIF curerà che negli statuti sia contenuto l'esplicito riferimento alle finalità associative secondo le linee programmatiche nazionali e che siano previsti chiari criteri di garanzia per la salvaguardia dei beni patrimoniali.

Tali criteri sono:

- a) presenza maggioritaria del CIF e di proprie aderenti negli atti costitutivi e negli organi collegiali;
- b) svolgimento anche tramite il CIF dei compiti istituzionali;
- c) espressa previsione che ogni carica è elettiva, indicazione della sua durata ed eventuali limitazioni all'elettorato attivo e passivo e alla rieleggibilità;
- d) chiara normativa degli organi, dei loro compiti e delle modalità del loro funzionamento;
- e) intestazione al Cif delle quote e azioni e previsione di una riserva di quote al Cif nazionale a tutela dei Cif locali;
- f) obbligo di presentare al termine di ciascun esercizio il bilancio economico finanziario consuntivo e preventivo al Cif nazionale;
- g) elencazione dei casi di scioglimento, cessazione o estinzione e procedure per la relativa deliberazione in coerenza con le finalità e gli scopi per cui gli enti sono stati costituiti;
- h) espressa previsione nei casi di scioglimento dell'ente di una fase di liquidazione e dell'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo al Cif di cui è emanazione o al Cif di ambito territoriale più ampio, secondo i principi di cui all'art.69

comma 2° e 3° dello Statuto;

- i) espressa previsione che nel caso in cui il Cif di emanazione si sciogla, l'ente continuerà a svolgere la propria attività nell'ambito del Cif territorialmente più vicino.

Le quote o azioni di partecipazione devono essere intestate al CIF stesso; sono vietate intestazioni nominative ad aderenti, anche per interposta persona.

## **SEZIONE I**

### **artt. 8-9-10-11-12-13-14 dello Statuto**

#### **Art. 13. Cif comunale**

L'attività associativa di competenza comunale consiste nell'attuazione degli scopi e delle finalità statutarie con ogni iniziativa di carattere sociale, culturale e politico nell'ambito del territorio comunale; nella promozione dei gruppi di base comunali e dei gruppi per interventi specifici; nella promozione di forme di dialogo, di collaborazione, di partecipazione, di proposta e di pressione nei confronti delle istituzioni.

#### **Art. 14. Assemblea comunale – composizione e compiti**

##### **cfr. art. 10 dello Statuto**

L'assemblea comunale è costituita da tutte le aderenti con diritto di voto e di parola. È convocata dalla Presidente comunale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento e dell'art. 49 dello Statuto 20 giorni prima della data fissata.

#### **Art. 15. Consiglio comunale – composizione e compiti**

##### **cfr. art. 11 dello Statuto**

Il Consiglio Comunale è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art.10 lett. g) dello Statuto ogni qualvolta il numero di aderenti sia superiore a 40 o siano costituiti più gruppi di base; è composto da un numero di membri eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio comunale è costituito in misura di un terzo dalle responsabili dei gruppi di base, di intervento specifico e dei coordinamenti e in misura di due terzi da rappresentanti delle aderenti.

Il Consiglio comunale elegge la presidenza comunale tra i propri membri.

È convocato dalla Presidente comunale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 15 giorni prima della data fissata.

#### **Art. 16. Presidenza comunale – composizione e compiti**

##### **cfr. artt. 12, 13 e 14 dello Statuto**

La Presidenza comunale eletta dall'assemblea o dal consiglio comunale è convocata dalla Presidente comunale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 10 giorni prima della data fissata.

**SEZIONE II**  
**artt. 15-16-17-18-19-20-21 dello Statuto**

**Art. 17. Cif provinciale**

L'attività associativa di competenza provinciale consiste nell'attuazione degli scopi e delle finalità statutarie con ogni iniziativa di carattere sociale, culturale e politico nell'ambito del territorio provinciale; nella promozione dei CIF comunali e dei gruppi per interventi specifici in ambito provinciale.

Il Cif provinciale svolge azione di collegamento tra i CIF comunali della Provincia, di studio e di approfondimento, di promozione di forme di dialogo, di partecipazione, di collaborazione, di proposta e di pressione nei confronti delle istituzioni.

**Art. 18. Congresso provinciale – composizione e compiti**  
**cfr. artt. 17 dello Statuto**

Il congresso provinciale è composto dalle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali con diritto di voto e di parola.

Il congresso provinciale nelle province con due Cif comunali costituiti, elegge soltanto la presidenza provinciale; nelle province con più di due Cif comunali costituiti, elegge il consiglio provinciale (cfr. art. 17 lett. c) dello Statuto).

Il congresso provinciale è convocato dalla Presidente provinciale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 30 giorni prima della data fissata.

**Art. 19. Consiglio provinciale – composizione e compiti**  
**cfr. art. 18 dello Statuto**

Il consiglio provinciale, ove costituito ai sensi dell'art. 17 lett. c) dello Statuto, è composto da un numero di membri eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale in misura di un terzo dalle rappresentanti delle presidenti comunali e in misura di due terzi dalle rappresentati delle aderenti.

Il consiglio provinciale è convocato dalla Presidente provinciale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 15 giorni prima della data fissata.

**Art. 20. Presidenza provinciale – composizione e compiti**  
**cfr. artt. 19- 20- 21 dello Statuto**

La presidenza provinciale è convocata dalla Presidente provinciale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 10 giorni prima della data fissata

**SEZIONE III**  
**artt. 22-23-24-25-26-27-28 dello Statuto**

**Art. 21. Cif regionale**

L'attività associativa di competenza regionale consiste nell'attuazione degli scopi e delle finalità statutarie con ogni iniziativa di carattere sociale, culturale e politico

nell'ambito del territorio regionale.

Il Cif regionale svolge azione di collegamento tra i Cif provinciali e di promozione degli stessi ove non esistenti, nella promozione dei gruppi per interventi specifici e dei coordinamenti in ambito regionale, di studio, di approfondimento e di promozione di forme di dialogo, collaborazione, partecipazione, proposta e pressione nei confronti delle istituzioni.

#### **Art. 22. Congresso regionale – composizione e compiti**

##### **cfr. art. 24 dello Statuto**

Il congresso regionale è composto con diritto di voto e di parola dalle presidenti provinciali, dalle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali.

Il congresso regionale è convocato dalla Presidente regionale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 30 giorni prima della data fissata.

#### **Art. 23. Consiglio regionale – composizione e compiti**

##### **cfr. art. 25 dello Statuto**

Il consiglio regionale è composto dalle presidenti provinciali, da un terzo delle rappresentanti delle presidenti comunali e da due terzi delle rappresentanti delle aderenti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Il consiglio regionale è convocato dalla Presidente regionale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 15 giorni prima della data fissata.

#### **Art. 24. Presidenza regionale – composizione e compiti**

##### **cfr. art. 26- 27 e 28 dello Statuto**

La presidenza regionale è convocata dalla Presidente regionale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 10 giorni prima della data fissata.

### **SEZIONE IV**

#### **artt. 29-30-31-32-33-34-35-36-37 dello Statuto**

#### **Art. 25. Cif nazionale**

Il Cif nazionale esprime e rappresenta in ambito nazionale l'identità, gli scopi e le finalità associative, attua iniziative di studio, di presenza e di formazione; promuove nelle diverse realtà territoriali i Cif e i gruppi per interventi specifici e i coordinamenti in ambito nazionale; promuove forme di dialogo, di partecipazione, di collaborazione, di proposta e di pressione nei confronti delle istituzioni.

Stabilisce rapporti con Enti e Istituzioni nazionali, europee e internazionali.

#### **Art. 26. Congresso nazionale – composizione e compiti**

##### **cfr. artt. 31-32 dello Statuto**

Il Congresso Nazionale è composto dalle presidenti provinciali, dalle rappresentanti delle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti elette nei congressi provinciali con diritto di voto e di parola e dalle presidenti regionali con diritto di parola.

Il Congresso nazionale è convocato dalla Presidente nazionale in via ordinaria a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 90 giorni prima della data fissata; in via straordinaria ai sensi dell'art. 70 comma 3 dello Statuto.

**Art. 27. Consiglio nazionale – composizione e compiti**  
**cfr. artt. 33 - 34 e 45 dello Statuto**

Il Consiglio nazionale è composto da tutte le presidenti regionali elette dai rispettivi consigli regionali, dalle rappresentanti delle presidenti provinciali, dalle rappresentanti delle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti.

Il Consiglio nazionale definisce i criteri di rappresentatività dei diversi organi statutari e il numero dei membri dello stesso Consiglio.

Il Consiglio nazionale delibera e promuove con cadenza annuale i coordinamenti nazionali; designa le rappresentanti negli organismi istituzionali ecclesiali e civili; nomina il direttore responsabile di "Cronache e Opinioni" (art. 45 dello Statuto).

Il Consiglio nazionale è convocato dalla Presidente nazionale a norma agli artt. 35 e 36 del presente Regolamento 30 giorni prima della data fissata.

**Art. 28. Presidenza nazionale – composizione e compiti**  
**cfr. artt. 35-36 e 37 dello Statuto**

La presidenza nazionale è convocata dalla Presidente nazionale a norma degli art. 35 e 36 del presente Regolamento 15 giorni prima della data fissata.

**Art. 29. Centro Studi**  
**cfr. art. 42 dello Statuto**

Il Consiglio Nazionale delibera la costituzione del Centro Studi per l'attività di studio e ricerca, a sostegno e servizio della vita associativa, individuando le forme più idonee per la sua organizzazione e funzionamento.

**- SEZIONE V -**  
**FORME ORGANIZZATIVE**  
**artt. 38-39-40-41 dello Statuto**

**Art. 30. Gruppo di base**  
**cfr art. 39 dello Statuto**

Il Gruppo di base è formato da almeno 7 aderenti, opera in particolari realtà comunali (quartiere, circoscrizione, comprensorio o in altri ambiti territoriali) ad iniziativa dei Cif comunali o provinciali. Indirizza la propria attività alla soluzione di problemi o al perseguimento di obiettivi, interessi o esigenze di quelle realtà, in raccordo con la programmazione dell'organo che lo ha costituito.

Il gruppo di base può costituirsi anche spontaneamente quale forma di aggregazione primaria per dar vita alla costituzione di un nuovo CIF comunale su un determinato territorio ove questo non sia già costituito. In questo caso, le aderenti assumono la veste di promotrici della costituzione del nuovo CIF ne redigono l'atto costitutivo e lo comunicano al Cif provinciale ove costituito o al Cif



di ambito territoriale più ampio.

Il gruppo di base elegge una responsabile con compiti di coordinamento dell'attività ed esprime una propria rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.

### **Art. 31. Gruppo per interventi specifici**

#### **cfr. art. 40 dello Statuto**

Il gruppo per interventi specifici è composto da aderenti che indirizzano la propria attività alla realizzazione di particolari servizi.

Il gruppo, se opera per il perseguimento di finalità o di particolari servizi secondo normative previste da leggi che richiedono specifici requisiti organizzativi, adotta propri documenti normativi, deliberati dall'organo Cif territorialmente competente e approvati dal Consiglio nazionale.

Il gruppo per interventi specifici elegge una rappresentante con compiti di coordinamento dell'attività ed esprime una propria rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.

### **Art. 32. Coordinamenti**

#### **cfr. art. 41 dello Statuto**

I coordinamenti sono composti dalle rappresentanti delle aderenti impegnate in vari gruppi tra loro connessi per interessi e competenze comuni di cui all'art. 40 dello Statuto o in enti di cui all'art. 7 dello Statuto, per coordinare e promuovere settori di attività, favorire scambi di esperienze, studi e approfondimenti comuni.

I coordinamenti sono costituiti con delibera dai rispettivi Consigli o Assemblee ed esprimono una propria rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.

I coordinamenti eleggono una rappresentante con compiti di coordinamento dell'attività ed esprimono una propria rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.

### **Art. 33. Gruppi e coordinamenti giovani**

#### **cfr. art. 41, 2 comma dello Statuto**

I gruppi e i coordinamenti di giovani aderenti tra i 18 e i 35 anni possono costituirsi in ogni ambito territoriale ed hanno il compito di:

- a) promuovere la più ampia partecipazione delle giovani alla vita associativa;
- b) sostenere l'inserimento delle giovani che si avvicinano al CIF.
- c) far conoscere opportunità e ambiti istituzionali di presenza per favorire la partecipazione sociale e politica delle giovani;
- d) attuare iniziative specifiche di formazione e sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica alle istanze delle giovani.

I gruppi e coordinamenti giovani eleggono una rappresentante con compiti di coordinamento dell'attività ed esprimono una propria rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.

**SEZIONE VI**  
**STUDIO – FORMAZIONE – COMUNICAZIONE**  
**artt. 42-43-44-45 Statuto**

**Art. 34. Formazione e studio**

In ogni ambito associativo viene curata la formazione spirituale, civile, culturale, politica delle aderenti attraverso ogni iniziativa utile e opportuna.

In tutti i Cif è presente un consulente ecclesiastico (cfr. art. 43 dello Statuto).

Per l'approfondimento di particolari tematiche oggetto di studio e di ricerca può essere nominato un esperto esterno di comprovata professionalità e competenza (art. 44 dello Statuto).

Il Cif nazionale pubblica il mensile "Cronache e Opinioni" che viene inviato a tutte le aderenti; cura l'archivio storico nazionale che raccoglie atti, documenti e fotografie sulla storia e l'attività del Cif dalle sue origini (art. 45 dello Statuto).

**SEZIONE VII**  
**NORME COMUNI**  
**AGLI ORGANI COLLEGIALI**  
**artt. 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Statuto**

**Art. 35. Collegialità e rappresentanza legale**

Tutti gli organi statutari esprimono collegialmente, mediante delibere, le decisioni associative.

La Presidente dei rispettivi organi, in qualità di rappresentante legale, ha il compito di rappresentare presso terzi, la volontà degli organi collegiali.

**Art. 36 . Convocazione e tempi di convocazione**

Le assemblee e gli organi collegiali sono convocati dalla Presidente del rispettivo CIF con avviso scritto, a cura della segretaria, pubblicato sul sito Internet del CIF ove esistente e inviato per posta elettronica, fax o lettera a tutte le aderenti o alle componenti degli organi.

L'avviso di convocazione, sottoscritto dalla rispettiva presidente, deve contenere in maniera chiara il luogo, la data, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Tra la spedizione dell'avviso di convocazione ordinaria e straordinaria e la data fissata per le rispettive riunioni devono intercorrere obbligatoriamente:

**20** giorni per l'assemblea comunale

15 giorni per il Consiglio comunale

10 giorni per la Presidenza comunale

**30** giorni per il congresso provinciale

15 giorni per il Consiglio provinciale

10 giorni per la Presidenza provinciale

**30** giorni per il congresso regionale

15 giorni per il Consiglio regionale

10 giorni per la Presidenza regionale

90 giorni per il Congresso Nazionale  
30 giorni per il Consiglio nazionale  
15 giorni per la Presidenza nazionale  
20 giorni per il Collegio dei probiviri

**Art. 37. Convocazione straordinaria**  
**cfr. artt. 46 e 70 comma 3 dello Statuto**

Ogniqualevolta un terzo dei membri delle Assemblee, dei consigli comunali, provinciali, regionali e nazionale lo richieda, la presidente dei rispettivi organi li convocherà in via straordinaria, e in ogni tempo per:

- a) autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione: atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, acquisto e cessione di quote sociali, mutui, prestiti e simili, qualunque ne sia il valore, modifica dello Statuto;
- b) deliberare la costituzione di enti di cui all'art. 7 dello Statuto.

**Art. 38. Validità delle assemblee**  
**cfr. art. 47 dello Statuto**

Per la validità delle assemblee, dei consigli e dei congressi, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione.

Si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto per l'approvazione dei bilanci, di due terzi in caso di convocazione straordinaria, per il trasferimento di beni, per l'approvazione di statuti e di regolamenti di cui agli artt. 7 e 40 dello Statuto, per deliberare la decadenza e la revoca.

Si richiede la presenza dei tre quarti delle aventi diritto in caso di scioglimento dei singoli Cif (art. 69 dello Statuto).

**Art. 39. Validità delle decisioni**  
**cfr. art. 48 dello Statuto**

Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza assoluta delle presenti votanti, restando escluse dal computo per il quorum di maggioranza le astenute e le schede bianche.

Ogni qualvolta si proceda ad elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti. È sufficiente altresì la maggioranza relativa per la proposta da parte delle assemblee e dei consigli della terna dei nominativi per la tesoriere. È necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti delle presenti votanti in caso di decadenza e revoca (cfr. art. 54 dello Statuto).

In caso di scioglimento dei singoli Cif è necessaria la maggioranza dei voti dei quattro quinti delle presenti votanti (art. 69 dello Statuto).

#### **Art. 40. Deleghe**

Alle assemblee comunali le aderenti impossibilitate ad intervenire personalmente, possono delegare altra aderente con delega scritta, eventualmente anche con l'indicazione delle intenzioni di voto per ciascun argomento all'ordine del giorno.

Ogni aderente non può avere più di una delega.

Ai congressi elettivi di ogni ambito la delegata al voto può essere sostituita, con dichiarazione scritta motivata, dalla prima delle non elette; in mancanza della prima delle non elette e/o delle successive, la delegata al voto può delegare altra partecipante al congresso, sempre che si tratti di delegata con diritto di voto. Nessuna delegata può avere più di una delega.

Nei consigli di qualunque ambito non sono ammesse presenze per delega.

#### **Art. 41. Gratuità delle cariche**

##### **cfr. art. 50 dello Statuto**

Tutte le cariche associative sono gratuite.

#### **Art. 42. Dimissioni**

L'aderente eletta che si dimette dall'incarico, è tenuta ad esprimere per iscritto la propria volontà. Tale decisione deve essere sottoposta alla ratifica dell'organo in cui l'aderente è stata eletta, su cui l'esito della ratifica produrrà i suoi effetti.

#### **Art. 43. Decadenza e revoca**

##### **cfr. artt. 54 e 55 dello Statuto e art. 45 del presente Regolamento**

I membri delle assemblee comunali, dei consigli e delle presidenze dei vari CIF, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico. In caso di prolungato mancato adempimento del mandato ancorché giustificato, decadono dall'incarico.

La presidente sottopone la decadenza all'organo competente e, a delibera avvenuta, provvederà a darne comunicazione all'interessata.

L'assemblea del CIF comunale, il consiglio comunale, il consiglio provinciale, il consiglio regionale e nazionale, possono dichiarare la decadenza della rispettiva presidente o di un membro della presidenza qualora, oltre al caso precedente, le stesse si trovino in situazione di incompatibilità (cfr. artt. 52 e 53 dello Statuto), o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi (cfr. art. 54 dello Statuto).

#### **Art. 44. Incompatibilità**

##### **cfr. artt. 5, 52 e 53 dello Statuto**

Ai sensi degli art. 5, 52 e 53 dello Statuto e correlativamente all'art. 1 del Regolamento, l'attività prestata dalle aderenti e dalle dirigenti Cif in ogni ambito associativo è volontaria, libera e gratuita e pertanto incompatibile con ogni retribuzione.

Qualora per motivi contingenti e transitori, per un'attività dell'Associazione si richieda un competenza professionale specifica, propria di un'aderente, potrà anche essere affidato alla medesima un incarico a tempo determinato e

finalizzato all'espletamento dell'attività prevista nel progetto, previa delibera dei rispettivi consigli di presidenza Cif.

Durante il periodo di espletamento di tale collaborazione, l'aderente non può usufruire del diritto di elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 45. Sostituzioni**

##### **cfr. art. 55 dello Statuto**

In caso di dimissioni, di decadenza, di revoca o di cessazione prima del termine della carica assunta in forza di elezioni primarie, subentrerà la prima delle non elette della lista in cui secondo la qualifica l'aderente è stata eletta (cfr. art. 54 del Regolamento), fermo restando che l'incarico si protrae fino alla naturale scadenza dell'organo.

Per la sostituzione dei membri di presidenza si procederà a nuove elezioni. Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo delle componenti di un organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.

#### **Art. 46. Gestione straordinaria (reggenza)**

##### **cfr. art. 56 dello Statuto**

Il Consiglio nazionale nomina una reggente in caso di prolungata vacanza, per qualsiasi ragione, degli organi collegiali dei singoli Cif.

Alla reggente e all'eventuale comitato di reggenza, spettano tutti i poteri necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa e per la conservazione della integrità e del valore del patrimonio sociale.

La reggente rappresenta il Cif ed ha la legale rappresentanza e la firma nei confronti dei terzi; nella sua qualità può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze, e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

#### **Art. 47. Svolgimento dei lavori**

È compito della segretaria accertare all'inizio dei lavori il numero legale e l'identità delle presenti; è compito della Presidente dichiarare costituito l'organo.

Per ciascuna materia da trattare, la Presidente o altra consigliera da questa indicata, effettua una relazione sommaria sulle questioni all'ordine del giorno, esponendo le ragioni per le quali si rende necessaria l'eventuale adozione della deliberazione e i rispettivi contenuti; alla relazione segue la discussione in cui tutte le partecipanti hanno diritto di intervenire per esporre le proprie ragioni a favore o contro la proposta.

Al termine della discussione la Presidente invita le presenti a votare a favore o contro la proposta di deliberazione.

La segretaria procede al conteggio dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni e lo comunica alla Presidente che proclama il risultato della votazione.

#### **Art. 48. Votazione su più proposte di deliberazione**

Se intorno ad una questione si prospettano più proposte di deliberazione e non si forma la maggioranza richiesta alla prima votazione, la presidente mette ai voti due delle proposte per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le proposte di deliberazione siano soltanto due sulle quali avviene la deliberazione definitiva.

#### **Art. 49. Voto palese e voto segreto**

Le deliberazioni di ogni organo vengono adottate sempre a voto palese.

Le deliberazioni che riguardano le persone - elezioni, dimissioni, decadenza, revoca, procedimenti disciplinari - sono adottate a voto segreto.

#### **Art. 50. Documentazione (verbale)**

##### **cfr. art. 49 Statuto**

È compito della segretaria redigere il verbale dei lavori a norma dell'art. 49 dello Statuto.

Il verbale deve contenere:

- a. indicazione del Cif e dell'organo riunito;
- b. luogo e data e modalità della convocazione;
- c. modalità di redazione del verbale (sintetico o abbreviato) e indicazione del mezzo tecnico eventualmente utilizzato per la registrazione video o fonografica della riunione;
- d. elenco delle presenti e delle assenti, precisando le assenti giustificate per iscritto (cfr. art. 54 comma 1 dello Statuto);
- e. dichiarazioni di chi espressamente lo richieda;
- f. ogni deliberazione adottata, con il risultato della votazione, indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti con indicazione nominativa;
- g. orario di chiusura e sottoscrizione del verbale.

Il verbale è redatto al più presto e messo a disposizione presso la sede del rispettivo Cif. Qualunque aderente può richiederne copia a proprie spese.

#### **Art. 51. Segretaria**

La Segretaria è nominata dalla Presidente e se non è membro eletto partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Collabora con la Presidenza per l'aspetto organizzativo programmatico, cura la regolare convocazione degli organi collegiali e la redazione dei relativi verbali.

#### **Art. 52. Tesoriera**

La Tesoriera è nominata dalla Presidente su una terna di nominativi proposti dai rispettivi consigli; se non è membro eletto partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Collabora con la Presidenza per tutto ciò che riguarda l'aspetto economico, amministrativo e fiscale dell'attività dell'Associazione. Tiene i contatti con il revisore dei conti, ove previsto, e con eventuali esperti in materia economico-finanziaria che di volta in volta la Presidenza riterrà opportuno contattare.

#### **Art. 53. Rappresentanza democratica**

Sono ammesse all'esercizio del diritto di voto tutte le aderenti in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Tutte le aderenti sono eleggibili, salvo esplicita dichiarazione della propria indisponibilità o qualora versino in situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 5, 52 e 53 dello Statuto e art. 44 del presente Regolamento.

I criteri percentuali della rappresentanza nei diversi congressi e consigli vengono stabiliti dal Consiglio Nazionale sentito il parere delle Presidenti Regionali, in

relazione al numero delle aderenti e dei Cif costituiti. Il Consiglio Nazionale redige tali criteri e li comunica ai Cif territoriali, non oltre il mese di gennaio del quarto anno di mandato.

#### **Art. 54. Elezioni**

Quando si procede all'elezione degli organi statutari, al fine di garantire la rappresentanza delle diverse componenti a norma dello Statuto, le aderenti, vengono raggruppate in liste separate: presidenti provinciali, presidenti comunali, aderenti, rappresentanti di coordinamenti, rappresentanti gruppi giovani, probiviri. Per ogni lista si stabilirà il numero di preferenze da dare, che è di regola la metà più uno delle candidate da eleggere.

Nel caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

#### **Art. 55. Durata del mandato della presidente**

**cfr. art. 51 dello Statuto**

La presidente di ciascun Cif dura in carica quattro anni e può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio. L'interruzione non giustifica un ulteriore mandato.

#### **Art. 56. Rapporti e collaborazione organizzativa**

Allo scopo di potenziare le strutture organizzative e di diffondere la presenza associativa, ogni CIF collaborerà, nel rispetto delle singole autonomie, con il Consiglio nazionale, che svolge azione di coordinamento e di sollecitazione nella promozione delle attività e nella costituzione di nuovi CIF.

Ogni Cif inoltre si impegna a favorire forme di dialogo, di integrazione e collaborazione anche con associazioni di donne di diversa ispirazione, per una convivenza democratica, pacifica, rispettosa delle differenze (cfr. art. 3 lett. d dello Statuto).

### **- TITOLO III -**

#### **AUTONOMIA GIURIDICA E FUNZIONI UNITARIE**

**artt.57-58-59-60-61-62 dello Statuto**

#### **Art. 57. Patrimonio e mezzi economico-finanziari**

**cfr. art. 57 dello Statuto**

Il CIF è una associazione senza fini di lucro cfr. art. 1 dello Statuto.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra le associate anche in forma indiretta. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Ogni atto, che comporti assunzione di obbligazioni o responsabilità finanziaria, deve essere autorizzato e deliberato dal rispettivo consiglio (cfr. art. 61 dello Statuto).

È fatto divieto a ogni presidente comunale, provinciale, regionale e nazionale così come a tutte le aderenti di rendersi direttamente intestatarie di beni o di conti correnti bancari e postali appartenenti al CIF.

Ove dalla conservatoria dei registri immobiliari sia richiesta l'indicazione della

persona che rappresenta il singolo Cif, è fatto obbligo ad ogni presidente di curare che la relativa iscrizione, trascrizione o annotazione dei beni immobili sia fatta nella qualità di rappresentante pro-tempore del singolo CIF comunale, provinciale, regionale e nazionale.

La rappresentante legale del Cif è obbligata ad effettuare le relative comunicazioni alle singole conservatorie dei registri immobiliari o ai singoli pubblici registri. La rappresentante legale uscente resta obbligata in proprio, per ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare da comportamenti e inadempimenti precedenti al singolo Cif.

Analoga disposizione vale per i beni mobili registrati, per i conti correnti o depositi bancari e postali.

#### **Art. 58. Adempimenti fiscali**

Ogni CIF, ogni ente ed ogni gruppo per interventi specifici, qualora la specifica normativa lo preveda, è obbligato a chiedere all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice fiscale e, in relazione alla particolare attività esercitata, della partita IVA per il codice dell'attività corrispondente.

Ogni Presidente del CIF è tenuta a comunicare tempestivamente l'assunzione della carica o la sua cessazione all'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 59. Bilancio annuale**

##### **cfr. art. 62 dello Statuto**

Ogni CIF è tenuto a redigere il bilancio annuale per il periodo corrispondente all'anno solare. Il bilancio va approvato entro il mese di marzo dai rispettivi organi collegiali con la presenza della metà più uno delle aventi diritto. Tutti i membri dei vari organi hanno diritto a prendere visione della documentazione relativa.

Ogni Cif è tenuto a comunicare, a scopo meramente conoscitivo, i propri bilanci preventivi e consuntivi al CIF di competenza territoriale più ampia; i bilanci del CIF provinciale e regionale vengono trasmessi anche al Cif nazionale.

I bilanci degli Enti nei quali i Cif detengono partecipazioni di cui agli artt. 7 e 40 dello Statuto, devono essere allegati ai bilanci dei rispettivi Cif.

### **TITOLO IV**

#### **CONTROLLI INTERNI E SANZIONI**

##### **artt. 63-64-65-66-67-68 dello Statuto**

#### **Art. 60. Modello organizzativo interno di amministrazione e di gestione**

##### **cfr. art. 63 Statuto**

Il Consiglio nazionale, ove necessario, predispone moduli e formulari rispondenti.

#### **Art. 61. Revisori dei Conti**

##### **(cfr. art. 64 dello Statuto)**

I revisori dei conti, da nominarsi nei casi previsti dalle norme vigenti, sono scelti fra persone che abbiano particolare competenza in campo amministrativo e



contabile e siano iscritti al relativo albo professionale.

Non possono essere eletti alla carica di revisori dei conti, o se eletti decadono dall'incarico, i parenti e gli affini entro il IV grado delle aderenti che ricoprono cariche e coloro che sono legati al CIF o ad enti costituiti ai sensi degli artt. 7 e 40 dello Statuto da un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

#### **Art. 62. Potere di denuncia**

A ciascuna aderente, a ciascun componente di organi collegiali è riconosciuto il potere di denuncia ove accerti irregolarità amministrative o contabili o qualsiasi altra omissione o mancanza, imputabile all'organo di cui fa parte, alla rispettiva presidenza o a un singolo membro di quest'ultima.

La denuncia scritta può essere indirizzata ai revisori dei conti per i provvedimenti di competenza o direttamente al consiglio nazionale per i provvedimenti di cui all'art. 65 dello Statuto.

I revisori, ove esistenti, ciascuna aderente o componente di organo collegiale, possono analogamente dare comunicazione al Consiglio nazionale di atti che, pur non incidendo su profili di ordine patrimoniale, coinvolgono il buon nome del CIF, nonché di ogni altro comportamento che non si concili con gli scopi e le finalità del CIF e con le linee deliberate dal Congresso nazionale.

#### **Art. 63. Collegio dei probiviri**

##### **cfr. art. 68 dello Statuto**

Il Congresso Nazionale elegge il Collegio dei probiviri (cfr art. 32 dello Statuto) su una lista di almeno sedici nomi di aderenti di comprovata esperienza.

Il Collegio dei probiviri è costituito da cinque membri effettivi e da tre supplenti e decide sulle controversie tra le aderenti, tra queste e l'Associazione o i suoi organi, tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica secondo equità, esprime pareri motivati e si pronuncia entro centoventi giorni dalla data di ricezione della controversia.

Il Collegio dei probiviri è presieduto dalla Presidente nazionale, che lo convoca a norma degli artt. 35 e 36 del presente Regolamento 20 giorni prima della data fissata.

#### **Art. 64. Potere disciplinare**

##### **cfr. artt. 66 e 67 dello Statuto**

Il Consiglio Nazionale esercita la potestà disciplinare dopo accurata indagine a riscontro di violazioni dello Statuto, del Regolamento, delle norme di legge, di irregolarità, di inadempienze, di atti idonei a ledere il buon nome del Cif, o a conculcare i principi ispiratori, comminando le sanzioni previste.

Il Consiglio nazionale adotta un proprio regolamento disciplinare.

#### **Art. 65. Sanzioni nei confronti delle aderenti**

##### **cfr. art. 66 dello Statuto**

- a) **Richiamo**: consiste nell'esortazione per iscritto all'aderente che ha commesso mancanze lievi nell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, a non ricadere nella violazione.
- b) **Censura**: consiste nella dichiarazione formale della mancanza commessa

dall'aderente nell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti o per aver tenuto comportamenti contrari ai principi ispiratori del Cif.

- c) **Sospensione:** consiste nell'inibizione per un tempo stabilito di qualunque attività associativa, nella privazione del diritto di elettorato attivo e passivo e nella decadenza automatica da ogni carica eventualmente ricoperta nei confronti dell'aderente che abbia reiteratamente commesso fatti dai quali è derivato un danno lieve all'immagine o al patrimonio del Cif
- d) **Espulsione:** consiste nella cessazione immediata e definitiva della qualità di aderente per gravi violazioni che abbiano arrecato un serio pregiudizio all'immagine o al patrimonio del Cif.

**Art. 66. Sanzioni nei confronti dei Cif, dei Gruppi, dei Coordinamenti e degli Enti  
cfr. art. 67 dello Statuto**

Nei confronti del singolo Cif, di un gruppo di base, di un gruppo per interventi specifici, di un coordinamento o di un Ente costituiti ai sensi degli artt. 7, 39, 40, 41 dello Statuto, può essere inibito l'utilizzo del nome e dei segni distintivi del Cif per l'ulteriore attività comunque svolta e da chiunque effettuata.

**TITOLO V  
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO  
artt. 69 e 70 dello Statuto**

**Art. 67. Scioglimento dei singoli Cif  
cfr. art. 69 dello Statuto**

Ogni Cif si scioglie con deliberazione della rispettiva Assemblea o Congresso, validamente costituiti con la presenza di almeno tre quarti delle aderenti aventi diritto e il voto favorevole dei quattro quinti.

La maggioranza nomina il liquidatore e ne delibera i compiti.

Ferma la responsabilità del CIF disciolto e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione di un singolo CIF comunale, provinciale o regionale, i beni di questo, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad un altro CIF della medesima regione, vengono devoluti al CIF nazionale.

**Art. 68. Norma finale  
cfr. art. 70 dello Statuto**

Il presente Regolamento ha vigore su tutto il territorio nazionale, è obbligatorio per tutte le articolazioni territoriali dell'associazione.

Il Regolamento può essere modificato o integrato dal Consiglio Nazionale, che delibera con la presenza dei due terzi dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti votanti.

Ogni questione che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione del presente Regolamento è rimessa al giudizio del Collegio dei probiviri.  
Per quanto non previsto nello Statuto e nel Regolamento si fa riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti.

## Collegio dei Probiviri

Regolamento approvato dal: Consiglio Nazionale 31 gennaio/1 febbraio 2015.

**Art. 1** – Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti ogni quattro anni dal Congresso nazionale tra le aderenti al Cif di comprovata esperienza. Al collegio sono devolute tutte le controversie che dovessero insorgere tra le aderenti, tra queste e l'associazione o i suoi organi, tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica secondo equità ed esprime pareri motivati (Statuto art. 68)

**Art. 2** – I componenti devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti notizie di cui vengono a conoscenza.

**Art. 3** – Regole di funzionamento

La Presidente Nazionale presiede il Collegio dei Probiviri, lo convoca e cura l'attuazione della decisione.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza

Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni possono essere sostituite da comunicazioni o deliberazioni a distanza , tramite posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici.

In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa , acquisire pareri, ascoltare testimoni. Nei giudizi di particolare complessità può nominare consulenti.

Il Collegio detta le regole e i termini delle fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

L'avvio del procedimento e le decisioni conclusive dovranno essere notificate nei dieci giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.

Entro dieci giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso la sede nazionale dell'associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

**Art. 4** . Tipi di procedimento

I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti:

**a** - conciliazione di gravi controversie interne

**b** - accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità

**c** - parere in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative.

L' organo associativo, le singole aderenti possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio di lettera raccomandata al protocollo dell'Associazione solo dopo aver esperito o adito tutti gli organi statutari associativi competenti ( Com., Prov., Reg., Naz) . La data di arrivo al protocollo costituisce anche la data di inizio del procedimento.

L'istanza , oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Il Collegio dei Probiviri qualora gli addebiti appaiono fondati deve dare entro 15 giorni notizia all' istante, dell'avvio del procedimento, assegnando un termine per la produzione di atti scritti difensivi e di mezzi di prova reputati necessari.

**Art. 5** – Il Collegio dei Probiviri esaurita la fase istruttoria si pronuncia definitivamente entro trenta giorni dalla data di invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che prevede il proscioglimento degli addebiti o in caso di accertata fondatezza degli stessi, dà comunicazione al CN che provvederà in base agli artt. 66 e 67 dello Statuto Cif e agli artt. 65 e 66 del Regolamento CIF .

**Art. 6** - Conciliazione di gravi controversie interne

Le controversie insorte tra organi, tra aderenti o tra aderenti e organi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probi viri.

La richiesta deve contenere l'esposizione chiara dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate e per conoscenza alla Presidenza Nazionale CIF e Consiglio Nazionale CIF .

Il Collegio dei Probiviri espleta ogni necessaria istruttoria, garantendo il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell'associazione CIF entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento.

E ' fatto salvo , in difetto di espresse decisioni , il ricorso ai principi generali di equità.

**Art. 7** – Requisiti delle aderenti e cause d'incompatibilità

Il Collegio dei Probiviri può accertare il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento attuativo da parte delle aderenti e le eventuali cause d'incompatibilità o per autonoma decisione o su istanza di singole aderenti o di organi e strutture dell'associazione .

L'accertamento d'incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, o casi d'incompatibilità sopravvenuta.

Il Collegio dei Probiviri notifica la sussistenza dell'accertamento ai destinatari secondo quanto indicato precedente nell'art.3, pronuncia la sua decisione sempre entro 90 giorni dalla data d'inizio del procedimento, indicata come sempre dal ricevimento dell'istanza, emettendo una decisione motivata circa il

possesso dei requisiti o le eventuali cause d'incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

**Art. 8** – Scioglimento anticipato di un organo.

Il Collegio dei Probiviri può proporre al Consiglio Nazionale lo scioglimento di un organo :

- a) per l'uso improprio del nome e dei segni distintivi del CIF
- b) per gravi irregolarità amministrative
- c) per motivi disciplinari

**Art.9** Il presente regolamento entra in vigore entro 30 trenta giorni dall'approvazione del Consiglio Nazionale

### **Si trascrive l'art. 63 del Regolamento del Centro Italiano Femminile**

Il Congresso Nazionale elegge il Collegio dei probiviri su una lista di almeno sedici nomi di aderenti di comprovata esperienza.

Il Collegio dei probiviri è costituito da cinque membri effettivi e da tre supplenti e decide sulle controversie tra le aderenti, tra queste e l'Associazione o i suoi organi, tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica secondo equità, esprime pareri motivati e si pronuncia entro centoventi giorni dalla data di ricezione della controversia.

Il Collegio dei probiviri è presieduto dalla Presidente Nazionale che lo convoca a norma dell'art 36 del presente Regolamento 20 giorni prima della data fissata.